



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

**COPIA**

Codice ente: 10839

**DELIBERAZIONE N. 217 DEL 30/10/2018**

PROT. N. 31346

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA - ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Ottobre alle ore 07:30 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

<b>Nominativo</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente</b>
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vicesindaco	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	SI
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
GELATI LUIGI	Assessore	SI
FIACCADORI IVAN	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

### Premesso che:

- l'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (come modificata dal DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012), prevede che "il numero di farmacie spettanti a ciascun comune [sia] sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";
- dopo la riforma del 2012, è prevista la concessione d'una autorizzazione all'esercizio del servizio di farmacia ogni 3.300 abitanti;
- inoltre, qualora "il resto" di popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro di 3.300 abitanti, quindi se il resto supera le 1.650 unità, è consentita l'apertura d'una ulteriore farmacia (art. 1 legge 475/1968);
- l'articolo 2, della legge 475/1968, non concede margini di discrezionalità: "ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1"; quindi, una farmacia ogni 3.300, più un'altra nel caso di "resto" superiore a 1.650;
- allo scopo di assicurare una maggiore accessibilità al servizio, "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio" (art. 11 del DL 1/2012), in ogni comune deve essere prevista: una farmacia ogni 3.300 abitanti; una ulteriore farmacia qualora il "resto" dei residenti sia superiore alle 1.650 unità.

### Considerato che:

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del 2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica imposto dall'art. 2 della legge 475/1968;
- il Consiglio di Stato ha enucleato una serie di principi di base per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal DL 1/2012 e dalla legge di conversione:
  1. la revisione biennale è obbligatoria:

la Terza Sezione del Consiglio di Stato, il 12 gennaio 2017 con la sentenza n. 652, ha ribadito l'obbligatorietà del procedimento:  
[...] il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell'anno dispari che lo precede [...].

Quindi, l'applicazione dell'art. 2 della legge 475/1968 è obbligatoria, per quanto concerne i termini per provvedere (entro dicembre degli anni pari) e vincolata riguardo ai contenuti (una farmacia ogni 3.300 abitanti, oltre al "resto").
  2. i criteri numerici non concedono discrezionalità:

il 2 febbraio 2015, sempre la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 528, ha stabilito che non sussiste alcun margine di discrezionalità nell'applicazione dei rigidi parametri matematici di quantificazione del numero delle farmacie. Considerate le finalità della riforma del 2012 (maggiore accessibilità al servizio, accesso alle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, apertura di nuove sedi), i Giudici amministrativi hanno stabilito che:

il comune che proceda alla rideterminazione del numero di farmacie, secondo l'art. 2 della legge 475/1968, non deve motivare l'individuazione di una nuova farmacia applicando il criterio del "resto";

al contrario, il comune deve adeguatamente motivare la decisione di non individuare l'ulteriore zona di farmacia, in presenza di un resto di oltre 1.650 residenti, dato che la decisione sarebbe in palese contrasto con i principi della riforma del 2012.

Vige il principio generale per cui "è riconosciuto ad ogni cittadino [...] il diritto di libera scelta della farmacia" (art. 15 della legge 475/1968). Ne consegue che ogni farmacia è al servizio della generalità dei cittadini. Quindi, concludono i Giudici amministrativi, la nuova farmacia non è di certo al servizio dei soli residenti che compongono il "resto".

3. la competenza esclusiva è del Comune:

nelle sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607 e 27 ottobre 2016 n. 4525, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato in modo approfondito la questione della competenza a provvedere. Le disposizioni legislative vigenti prima dell'entrata in vigore DL 1/2012 assegnavano alle Regioni la competenza su formazione e revisione della pianta organica delle farmacie, concorsi per l'assegnazione delle sedi, vigilanza sul servizio, ecc. Il nuovo quadro normativo, prodotto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 1/2012, risulta fortemente mutato. Il provvedimento di programmazione delle sedi di farmacia, oggi, non è più un atto di natura "complessa" che si perfeziona solo con l'intervento di un ente sovra comunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), "bensì è un atto di esclusiva competenza del Comune". Il DL 1/2012 ha modificato "la previgente disciplina, quanto alla fase ordinaria di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, affermando a chiare lettere che la pianificazione delle sedi è oggi atto esclusivamente comunale".

4. all'interno del Comune provvede la Giunta:

sempre la Terza Sezione, con le sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607, 27 ottobre 2016 n. 4525 e 12 gennaio 2017 n. 652, ha chiarito che il provvedimento, di esclusiva competenza del comune, è assunto dalla giunta "secondo ripetute decisioni di questa Sezione": sia "nella prima applicazione del DL 1/2012", sia "nelle future revisioni periodiche".

5. il comune ha la facoltà di approvare, in sede di revisione, uno strumento di programmazione delle farmacie che può denominare "pianta organica", come in passato:

secondo il Consiglio di Stato, "benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato *pianta organica*, resta affidata alla competenza del comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia *pianta organica* e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome" (Consiglio di Stato, Terza Sezione, 27 ottobre 2016 n. 4525, 9 dicembre 2015 n. 5607, 12 gennaio 2017 n. 652).

**Accertato che:**

- le sedi di farmacia aggiuntive normate dall'art. 1-bis della legge, rimangono di competenza delle Regioni e delle Province autonome e, pertanto, non sono oggetto di "revisione";
- -l'art. 1-bis, infatti, stabilisce che:  
"in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove", regioni e province autonome, sentita l'azienda sanitaria locale, hanno la facoltà di istituire una

ulteriore farmacia: nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a meno di 400 metri; nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non esista già una farmacia a meno di 1.500 metri.

**Verificato e dato atto che:**

- le farmacie presenti sul territorio sono le seguenti: farmacia n. 1 (farmacia di Montanara in Viale Lombardia 41), farmacia n. 2 (farmacia di Buscoldo in Via Guglielmo Marconi 92), farmacia n. 3 (farmacia di Levata in Largo Andrea Negri 2), farmacia n. 4 (farmacia di San Silvestro in Via Vittorina Gementi 65);
- al 31 dicembre 2017, la popolazione comunale residente era di 14.798 abitanti (dati Istat) e che il resto è di 1.598, quindi non superiore alle 1.650 unità richieste per la previsione di una ulteriore farmacia;
- il numero delle farmacie rimane quindi confermato in quattro;

**Visto** il parere favorevole espresso in data 18 ottobre 2018 dal Responsabile del settore sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione 2018 delle sedi di farmacia del territorio come riportato in narrativa;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

---

**PARERI ESPRESSI**

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Sonia Piva

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 03/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 – del T.U. dell'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 13/11/2018 :**

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<B> ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03/11/2018 al 18/11/2018 senza reclami.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Vaccaro